



**Sede Legale:**  
Via Garigliano, 1  
50053 Empoli (FI)

**Sede Amministrativa:**  
Via Bellatalla, 1  
Ospedaletto - 56121 Pisa  
Tel. 050 843111  
Fax 050 843260  
e-mail: info@acque.net

**ACQUE**

**Prot: 0046404/2011**

**Data: 10/08/2011**

**PRES/01/**



**Ai soci di Acque S.p.A.**

**Oggetto:** invio Patti parasociali aggiornati.

Si allega copia debitamente sottoscritta dei patti parasociali aggiornati.

Cordiali saluti

Per i soci pubblici di Acque S.p.A.

Dott. Giuseppe Sardu



## PATTO PARASOCIALE

Tra le seguenti parti:

- **Aquapur Multiservizi s.p.a.** con sede in Lucca (LU), piazza Bernardini n. 41, codice fiscale e Partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Lucca (LU) presso la C.C.I.A.A. di Lucca (LU) 01601120460, in persona di Vincenzo Bigongiari, domiciliato per la carica presso la sede della Società.
- **Cerbaie s.p.a.** con sede in Pontedera (PI) zona industriale Gello, via Molise n. 1, codice fiscale e Partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pisa (PI) presso la C.C.I.A.A. di Pisa 0037182507, in persona di Carlo Viegli, domiciliato per la carica presso la sede della Società.
- **Co. A.D. Consorzio Acque Depurazione**, con sede in Pescia (PT), piazza Mazzini n. 1, codice fiscale e Partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pistoia (PT) presso la C.C.I.A.A. di Pistoia (PT) 01183170461, in persona di Giovanni Guidi, domiciliato per la carica presso la sede del Consorzio.
- **Gea Servizi per l'Ambiente s.p.a.** con sede in Pisa (PI) frazione Ospedaletto, via Bellatalla n. 1, partita I.V.A. 00678050501, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pisa (PI) presso la C.C.I.A.A. di Pisa (PI) 80002710509, in persona di Fausto Valtriani, domiciliato per la carica presso la sede della Società.
- **Publiservizi s.p.a.** con sede in Firenze (FI), via G. Paisiello n. 8 – 50144 Firenze partita I.V.A. 03958370482, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze (FI) presso la C.C.I.A.A. di Firenze (FI) 91002470481, in persona di Andrea Bonechi domiciliato per la carica presso la sede della Società.
- **Comune di Chiesina Uzzanese** nella persona del Sindaco, Marco Borgioli.
- **Comune di Crespina** nella persona del Sindaco, Thomas D'Addona.

d'ora in poi il "Partner Pubblico"  
da un lato;

E

**ACQUE BLU ARNO BASSO S.p.A.** o in breve **ABAB S.p.A.**, con sede in Roma, Piazzale Ostiense, 2, P. IVA, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma presso la C.C.I.A.A. di Roma 07697511004, in persona di Emanuela Cartoni, domiciliata per la carica presso la sede della Società.

d'ora in poi il "Partner"  
dall'altro lato.

## PREMESSO CHE

A) **ACQUE S.p.A.** è una società a prevalente capitale pubblico locale ed è partecipata dagli Enti Pubblici Locali, di cui all'allegato sub lett. A al presente atto, indirettamente mediante le società sopra citate.

B) In ragione di tale sua natura, **ACQUE** svolge, in virtù di apposita convenzione stipulata in data 28.12.2001, la gestione del servizio idrico integrato, ai sensi della legge 36/94, successivamente sostituita dal d.lgs. 152/06, e della relativa legislazione regionale di settore, nel territorio dei comuni costituenti l'A.T.O. n. 2 della Toscana, "Basso Valdarno."

C) In attuazione delle indicazioni contenute nel Protocollo di Intesa (di seguito "Il Protocollo") siglato dai Comuni aderenti all'A.A.T.O. n.2 in data 22.10.2001, **ACQUE** ha dato vita ad una procedura di gara ad evidenza pubblica per la scelta di un socio privato di minoranza, stabilendo, tra l'altro, le modalità nonché i termini e le condizioni della progettata Privatizzazione e convenendo altresì che la stessa avvenisse attraverso la sottoscrizione da parte del socio selezionato di un aumento di capitale sociale ad esso riservato con esclusione del diritto di opzione spettante agli attuali soci ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c.



D) La percentuale di capitale sociale riservata al *Partner* all'esito del predetto aumento di capitale era stabilita nella misura del 45%.

E) Il Raggruppamento di società di capitali costituito da Acea S.p.A. in qualità di mandataria e da Ondeo Services Società Anonima di diritto francese ora Suez Environnement S.A., Monte dei Paschi di Siena S.p.A., SILM Società Italiana per Lavori Marittimi S.p.A., Ondeo Degremont S.p.A. ora Degremont S.p.A. ed il Consorzio Toscano Costruzioni C.T.C. s.c.a.r.l., in qualità di mandanti si è reso aggiudicatario della gara suddetta e, in seguito all'aggiudicazione, in ottemperanza a quanto previsto nel relativo disciplinare, le società raggruppate hanno costituito, con atto ai rogiti del Notaio Paolo Silvestro in Roma (RM), in data 21/12/2003, rep. n. 73347 la ABAB S.p.A.

F) Con il Contratto Quadro (di seguito, il "*Contratto*"), già allegato agli atti di gara e sottoscritto in data 05/03/2003 i soci di ACQUE costituenti "il *Partner Pubblico*" si erano impegnati ad effettuare l'aumento di capitale sociale assumendo apposita delibera in sede di Assemblea Straordinaria di ACQUE. Essi avevano altresì rinunciato all'esercizio di diritto di opzione al fine di consentire la sottoscrizione del capitale di ACQUE al *Partner* nella misura del 45% del capitale sociale (di seguito, la "*Partecipazione*").

G) L'aumento di capitale sociale è stato regolarmente deliberato dall'Assemblea Straordinaria di ACQUE in data 27/06/2003 ed è stato interamente sottoscritto dal *Partner*, il quale ha pertanto acquisito la "*Partecipazione*".

H) Nell'ambito ed in attuazione degli impegni riflessi nel Contratto, le Parti hanno stipulato, in data 6 novembre 2003, un Patto parasociale diretto a regolare la *corporate governance* di ACQUE nonché ogni altro impegno finalizzato a garantire una piena e leale collaborazione tra le Parti medesime.

I) In data 3/10/2006 ACQUE ha stipulato un Contratto di Finanziamento ("*il Contratto di Finanziamento*") con un pool di soggetti finanziari (d'ora in poi, per brevità, "*le Banche*") a garanzia del quale il *Partner* ha costituito un diritto di pegno sulle azioni di ACQUE da esso detenute. In tale occasione le Parti hanno stipulato con le Banche un apposito accordo ("*Accordo con le Banche*") concernente l'esercizio dei diritti che originano dal contratto sociale. Tale accordo resta pienamente valido ed efficace tra le parti contraenti ed il suo contenuto, per quanto di rilievo, viene altresì recepito nel presente "*Nuovo Patto Parasociale*" (*il Nuovo Patto*).

L) Il precedente Patto aveva una durata di cinque anni, conformemente a quanto stabilito dall'art. 2341 bis c.c. e, nonostante la previsione di un suo rinnovo tacito, appare comunque opportuno, anche al fine di adeguarlo ai mutamenti nel frattempo intervenuti e di recepire in un unico atto le integrazioni apportate successivamente, addivenire alla stipula di un nuovo accordo (*il Nuovo Patto*) che assicuri la continuità della *governance* societaria e la reciproca cooperazione nello svolgimento delle attività di pubblico servizio affidate alla società.

M) L'art. 23 bis del d.l. 112/08, convertito nella legge 133/08, come recentemente modificato dall'art. 15 del d.l. 25 settembre 2009, n. 135 ha introdotto una nuova disciplina dei servizi pubblici locali il quale stabilisce che "*il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene, in via ordinaria*" tra l'altro, *a società a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a), le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio e che al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento.*"

N) Tali disposizioni costituiscono attuazione (e devono essere interpretate sulla base dei) principi e delle norme di carattere comunitario, tra cui si annoverano anche quelle che disciplinano il fenomeno del Partenariato Pubblico/Privato e segnatamente quelle contenute nella "*Comunicazione interpretativa della Commissione sull'applicazione del diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni ai partenariati pubblico-privati istituzionalizzati (PPPI)*" (2008/C 91/02)."

O) La procedura di gara con cui ACQUE, *per conto degli enti locali che indirettamente la partecipano*, ha proceduto alla selezione di un socio privato di carattere industriale ai fini della gestione del servizio idrico integrato, risponde alle caratteristiche sopra indicate. Le Parti faranno comunque, all'occorrenza, quanto necessario al fine di adeguare gli atti e l'organizzazione societari alle norme suddette ed a quelle che dovessero essere emanate in attuazione di quelle comunitarie.



**TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1 – Definizioni**

Nella presente scrittura le seguenti parole ed espressioni avranno il significato indicato a fianco di ciascuna di esse, restando altresì inteso che lo stesso significato varrà, *mutatis mutandis*, nel singolare e nel plurale:

- **ACQUE**: significa ACQUE S.p.A., con sede in Empoli, via Garigliano 1.
- **Protocollo**: significa l'accordo sottoscritto in data 22 Ottobre 2001 dai comuni dell'ATO 2 contenente tra l'altro l'impegno a costituire una società a prevalente capitale pubblico (poi: ACQUE) idonea ad ottenere l'affidamento diretto del servizio idrico integrato da parte dell'A.A.T.O. n.2.
- **Azioni**: significa le azioni di ACQUE che costituiscono la Partecipazione.
- **Contratto**: significa il Contratto Quadro, sottoscritto in data 05/03/2003, in virtù del quale i soci di ACQUE si sono impegnati a deliberare l'aumento di capitale riservato al *Partner*, rinunciando all'esercizio del diritto di opzione.
- **Convenzione**: significa la convenzione in data 28/12/2001 che ACQUE ha stipulato con l'A.A.T.O. n.2, "Basso Valdarno" per l'affidamento del servizio idrico integrato.
- **Contratto di finanziamento o Finance Documents**: significa il Contratto di Finanziamento stipulato con le Banche in data 3/10/2006 di cui alla lett. I) delle premesse e tutti i documenti di cui esso si compone.
- **Le Banche**: significa i soggetti finanziari con cui ACQUE ha stipulato il Contratto di finanziamento.
- **Accordo con le Banche**: l'accordo stipulato tra i soci di ACQUE e le Banche in concomitanza con la stipula del Contratto di Finanziamento e perfezionato, ai sensi dell'articolo 1.1a) Parte Seconda della Tariffa del DPR 131 del 26/04/1986, mediante scambio di corrispondenza con lettera spedita dalla Banche ai Soci Pubblici in data 10 luglio 2006.
- **Corrispettivo**: significa il prezzo complessivo determinato all'esito della gara versato dal *Partner* per la sottoscrizione della Partecipazione.
- **Soci Pubblici**: significa i soci attuali e/o futuri, diretti o indiretti di ACQUE. Per maggiore chiarezza, si intendono sia le società che sottoscrivono il presente atto, sia i Comuni che sono soci delle suddette e che nel futuro acquisiscano direttamente una partecipazione di ACQUE.
- **Partner Pubblico**: significa le società, Aquapur, Cerbaie, Coad, Gea e Publiservizi che sottoscrivono il presente atto.
- **Partecipazione**: significa le azioni di ACQUE pari al 45% del suo capitale sociale, sottoscritte e integralmente liberate dal *Partner* all'esito della gara, mediante versamento del Corrispettivo.
- **Parti**: significa il *Partner* e il *Partner Pubblico*.
- **Partner**: significa il soggetto aggiudicatario della gara e i suoi aventi causa, nei limiti in cui è consentita la circolazione delle azioni da esso possedute, conformemente al presente patto parasociale, al contratto quadro e allo statuto della società.
- **Nuovo Patto Parasociale**: significa la presente scrittura privata.
- **Piano di Impresa**: significa il documento elaborato dal *PARTNER* e costituente l'Offerta Tecnica formulata in sede di gara, che viene allegato al presente atto sub lett. B, per farne parte integrante e sostanziale.
- **Privatizzazione**: significa l'insieme delle operazioni e delle attività volte alla sottoscrizione di una quota del capitale sociale di ACQUE pari o comunque non superiore al 45% del capitale sociale di questa;
- **Publiacqua**: è la società partecipata dai comuni dell'Area Firenze, Prato, Pistoia e Arezzo, con sede in Firenze via Villamagna n. 39, esercente il servizio idrico integrato per conto dell'AATO 3.



• **Enti Pubblici Locali:** significa i Comuni, le Province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolate e le unioni dei Comuni.

## Art. 2 – Premesse e allegati

2.1 Le premesse sono patti.

2.2 Le definizioni di cui al precedente art. 1 si intendono riferite tanto alle premesse quanto al testo della presente scrittura ed ai suoi allegati.

## Art. 3 – Partecipazioni vincolate al Patto Parasociale

Le Parti vincolano al presente Nuovo Patto Parasociale le intere e rispettive partecipazioni detenute nella Società, e si impegnano fin da subito ad estendere altresì l'applicazione del Nuovo Patto Parasociale a tutte le ulteriori partecipazioni in ACQUE di cui divenissero in seguito eventualmente titolari, nonché agli eventuali diritti di opzione agli stessi spettanti, anche i virtù di operazioni sul capitale sociale, ovvero della loro acquisizione in qualsivoglia modo effettuata.

## Art. 4 – Natura degli impegni

4.1 Le Parti si danno reciproco atto che il Nuovo Patto Parasociale dà origine ad obblighi giuridici che le vincolano sia sul piano del diritto che sul piano dell'onore.

In particolare, e non limitatamente, le Parti si impegnano:

- (i) ad adempiere ed osservare tutte le disposizioni del presente Nuovo Patto Parasociale;
- (ii) a fare in buona fede tutto quanto si renda necessario, anche se qui non specificamente previsto, per rendere pienamente efficaci le disposizioni del presente Nuovo Patto Parasociale.

4.2 Il *Partner* conferma l'impegno ad adempiere agli obblighi che ha già assunto con il Piano d'Impresa già allegato al precedente Patto Parasociale e nuovamente unito al Nuovo Patto sotto la lett. B), sempre che la mancata attuazione del Piano non derivi da una sopravvenuta diversa e motivata determinazione della società.

4.3. Il *Partner* Pubblico dichiara che tra i Soci Pubblici non esistono altri Patti Parasociali oltre quello sottoscritto in data 17/12/2001 e messo a disposizione dei concorrenti della gara in sede di data-room.

## Art. 5 – Composizione degli organi sociali di ACQUE.

### Poteri del Presidente e dell'A.D. Deliberazioni degli organi sociali.

5.1 Il Consiglio di Amministrazione di ACQUE è eletto sulla base del voto di lista, in conformità a quanto previsto dall'art. 15 dello statuto.

Le Parti convengono che per l'intera durata del Nuovo Patto Parasociale il Presidente e il Vice presidente del Consiglio di Amministrazione saranno nominati dal Consiglio medesimo che li sceglierà tra i propri componenti sulla base delle indicazioni dei Soci Pubblici.

5.2 Le Parti convengono altresì che il Consiglio di Amministrazione di ACQUE nominerà un Amministratore Delegato, il quale sarà prescelto dal Consiglio medesimo sulla base della designazione che sarà effettuata dal *Partner*, previo gradimento del *Partner* Pubblico che non potrà essere rifiutato per più di una volta.

5.3 Le Parti si impegnano a far sì che, ferme restando, in ogni caso, le competenze attribuite in via esclusiva al Consiglio di Amministrazione dal vigente statuto sociale, vengano assegnate deleghe al Presidente, in attuazione dell'art. 20 dello statuto sociale, in ordine ai rapporti con le realtà istituzionali, economiche e sociali del territorio, al fine di assicurare la soddisfazione dell'interesse pubblico nella erogazione del servizio ed il rispetto dei diritti degli utenti.

Il Presidente dovrà inoltre essere munito dei poteri necessari al fine di assicurare la funzionalità e l'adeguatezza del sistema di controllo interno, definendo, di concerto con l'Amministratore Delegato, le relative procedure ed individuando i soggetti responsabili della loro osservanza.

5.3.1 L'Amministratore Delegato dovrà riferire al Consiglio di Amministrazione dell'attività svolta nell'esercizio delle deleghe conferitegli con cadenza almeno trimestrale, anche mediante appositi report. L'Amministratore Delegato informerà tempestivamente il Presidente di ogni fatto che abbia particolare rilevanza per la gestione dell'azienda.

5.4 L'Amministratore Delegato potrà essere revocato con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti il Consiglio di Amministrazione. In tal caso si provvederà alla sua sostituzione con le medesime modalità indicate al precedente comma 5.2.



5.5 L'Amministratore Delegato presterà la sua opera in favore della Società e/o nell'interesse della Società e non potrà, per tutta la durata della carica, stipulare contratti di collaborazione e/o prestazione professionale con qualsivoglia altro soggetto, eccetto soggetti di natura (anche parzialmente) pubblica e con sede legale in Toscana.

5.6 Il Collegio Sindacale di ACQUE è eletto sulla base del voto di lista, in conformità a quanto previsto dall'art. 22 dello statuto. Il Presidente del Collegio Sindacale sarà eletto sulla base della designazione effettuata dal *Partner* Pubblico.

5.7 Qualora, durante il periodo di durata in carica, vengano meno per qualsiasi causa uno o più consiglieri di amministrazione e/o sindaci di ACQUE nominati in conformità a quanto previsto dal presente art. 5.1 e 5.6, le Parti si impegnano a far designare, per il caso di cooptazione, e/o nominare, in sostituzione dei mancanti, le persone che saranno designate dagli stessi soci di cui i consiglieri e/o sindaci venuti meno erano espressione.

5.8. Le Parti confermano, sia in sede di convocazione degli organi sociali che di assunzione delle relative decisioni, il rispetto degli impegni assunti con l'Accordo con le Banche e ribadiscono in particolare l'impegno dei Soci Pubblici ad esercitare i diritti di voto relativi alle azioni di ACQUE di cui sono titolari, sia nell'assemblea ordinaria che in quella straordinaria della Società, nonché i diritti amministrativi relativi alle medesime azioni (inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, il diritto di intervenire in assemblea, il diritto di discussione sulle materie all'ordine del giorno, il diritto di chiedere il rinvio dell'assemblea, il diritto di impugnare le delibere ai sensi dell'articolo 2377 del codice civile, il diritto di chiedere agli amministratori la convocazione dell'assemblea ai sensi dell'articolo 2367, primo comma, del codice civile, il diritto di ispezionare i libri sociali della Società, ed il diritto di denuncia al collegio sindacale della Società ed al competente Tribunale rispettivamente ai sensi degli articoli 2408 e 2409 del codice civile) in modo tale da non determinare il verificarsi di un *Event* (come definito nel Contratto di Finanziamento).

Tale impegno, così come tutti quelli previsti dall'Accordo con le Banche e/o dal Contratto di Finanziamento avranno la durata stabilita da tali atti.

I riferimenti che tali atti contengono al Patto Parasociale si intendono effettuati alle corrispondenti disposizioni del presente Nuovo Patto Parasociale.

#### Art. 6 – Impegni relativi al trasferimento delle azioni

6.1 Il *Partner* si impegna a non cedere, in tutto o in parte, le Azioni per un periodo pari a cinque anni a partire dalla data di sottoscrizione del presente atto.

6.2 Nel caso di concessione in pegno o usufrutto delle azioni, il diritto di voto nelle assemblee ordinarie dovrà essere comunque riservato all'intestatario dei titoli.

6.3 Resta comunque inteso che, in deroga a quanto disposto dal precedente comma 6.1, il *Partner* avrà comunque facoltà di trasferire le Azioni ad altre società, sia controllanti del *Partner* che da questi controllate ai sensi dell'art. 2359 cod. civ., salvo comunque l'impegno da parte sua a far sottoscrivere al nuovo socio il presente Nuovo Patto Parasociale.

La facoltà di vendere è inoltre estesa alle società facenti parte del Raggruppamento di Imprese che hanno dato vita alla ABAB S.p.A. ed indicate alla lett. E) delle premesse.

Tale libertà di trasferimento è risolutivamente condizionata al fatto che, nel caso in cui venga meno il controllo di diritto, (certificato annualmente), il *Partner* che abbia effettuato il libero trasferimento di proprie azioni ai sensi del precedente comma riacquisti le azioni trasferite. Nel caso in cui tale riacquisto non venga effettuato entro 30 giorni dalla richiesta che venisse fatta da uno dei Soci Pubblici, oltre ad eventuali altri rimedi previsti dalla legge, ciascun socio avrà diritto di far dichiarare inefficaci i trasferimenti delle Azioni.

6.4 I Soci Pubblici potranno trasferire le loro partecipazioni anche ad altre società dagli stessi controllate o conferirle in società aventi la funzione di *holding* di gestione delle partecipazioni dirette o indirette degli Enti Locali.

6.5 Qualora, durante il vigore del presente Patto Parasociale, i Soci Pubblici intendano cedere a terzi le azioni di ACQUE da loro detenute, nel rispetto delle normative "al momento vigenti", al *Partner* dovrà essere riconosciuto il diritto di vendere la Partecipazione alle medesime condizioni offerte dal terzo acquirente ai suddetti Soci Pubblici.

6.6 Nell'ipotesi regolata dal precedente art. 6.5, e qualora il prezzo offerto dal terzo sia non inferiore al corrispettivo pagato dal *Partner* per ogni azione maggiorato di un tasso di interesse annuo pari all'EURIBOR a sei mesi, calcolato come media dei quindici giorni precedenti all'offerta



del terzo, il Partner avrà l'obbligo di cedere la propria partecipazione al ricorrere delle seguenti condizioni: (i) che il prezzo offerto dal terzo sia comunque non inferiore ad un prezzo di valutazione indipendente, determinato da un perito arbitratore, che sarà nominato di comune accordo fra le parti ovvero, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale di Firenze. Il perito procederà, al più tardi entro 90 giorni dalla nomina, in modo che la valutazione, esprima il valore effettivo della partecipazione. La valutazione dovrà avere riguardo alla quota da cedere come percentuale del valore totale, senza deprezzamento per il fatto di essere una quota di minoranza, e comunque sarà riferita temporalmente alla data dell'esercizio dell'opzione; (ii) che la richiesta di cessione sia avanzata da parte di tutti i soci pubblici secondo le modalità di cui all'art. 15.

6.7 Le Parti si danno reciproco atto che, ai fini di quanto previsto dall'art. 1379 cod. civ., i vincoli relativi al trasferimento delle azioni di cui al presente art. 6 sono funzionali agli scopi perseguiti dalla Parti medesime con il presente atto e saranno validi ed efficaci nei limiti dallo stesso indicati.

6.8 Il trasferimento delle azioni disciplinato nel presente articolo è sospensivamente condizionato alla sottoscrizione dei presenti Patti Parasociali da parte degli acquirenti.

#### Art. 7 – Piano Pluriennale di Capitalizzazione

Le Parti s'impegnano alla progressiva capitalizzazione di ACQUE fino ad un importo da determinare di comune accordo (maggioranza richiesta 2/3 del capitale sociale), avendo presenti le indicazioni contenute nel Protocollo, diretti al rafforzamento patrimoniale e finanziario della società e al mantenimento della sua esposizione debitoria all'interno di congrui parametri di solidità finanziaria.

#### Art. 8 – Impegni di consultazione preventiva

8.1 Al fine di garantire una gestione il più possibile unitaria di ACQUE e comunque al fine di consolidare la collaborazione tra i Soci Pubblici ed il *Partner*, le Parti si impegnano a consultarsi prima dell'assunzione delle decisioni di particolare rilevanza.

8.2 Il *Partner* si impegna a fare in modo che ACQUE risulti tempestivamente informata o comunque che possa partecipare alle iniziative che lo stesso intenda intraprendere, tanto direttamente quanto indirettamente, nell'ambito del mercato sul quale ACQUE operi o abbia intenzione di operare e che possano rappresentare per ACQUE medesima una valida opportunità di sviluppo.

#### Art. 9 – Situazione di stallo

9.1 Qualora, unicamente per il caso di disaccordo tra i Soci Pubblici e il Partner, l'Assemblea o il Consiglio di Amministrazione di ACQUE convocati per la seconda volta sullo stesso ordine del giorno, non possano assumere le decisioni sulle materie di cui agli articoli 14 e 17 dello statuto sociale, le Parti convengono che rimetteranno la questione controversa al più alto livello esistente nelle rispettive organizzazioni, impegnandosi a riconsiderare in buona fede i motivi di disaccordo.

9.2 Qualora, decorsi 15 giorni dalla seconda infruttuosa riunione degli organi sociali di ACQUE, non sia stato trovato un accordo e la situazione di stallo comprometta il funzionamento della società impedendole, di fatto, di operare per il raggiungimento del proprio oggetto sociale, e comunque di realizzare l'interesse pubblico connesso allo svolgimento del pubblico servizio, i Soci Pubblici, entro i successivi 90 giorni, avranno facoltà di acquistare direttamente l'intera Partecipazione detenuta dal *Partner*, ovvero di indicare un terzo acquirente, di proprio gradimento, di detta Partecipazione, con conseguente obbligo del *Partner* di cedere interamente la propria Partecipazione nella Società al prezzo e con le modalità di cui al successivo comma 9.3.

9.3 Nei casi di cui al precedente comma 9.2, il pagamento del corrispettivo concordato tra le parti, a favore del *Partner* per la cessione della Partecipazione, con contestuale girata delle azioni cedute, libere da ogni vincolo ed onere pregiudizievole, dovrà intervenire entro 60 giorni dall'esercizio della facoltà da parte dei Soci Pubblici. In caso di disaccordo sul corrispettivo per la cessione della Partecipazione, detto prezzo sarà determinato da un terzo arbitratore designato di comune accordo tra il Socio Pubblico e il *Partner* ovvero, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Firenze. Il terzo arbitratore procederà ai sensi dell'art. 1349, primo comma, cod. civ. e determinerà entro 90 giorni dal conferimento dell'incarico, il prezzo di cessione della Partecipazione in base al valore corrente della Società alla data di esercizio della facoltà attribuita ai Soci Pubblici. Il valore della partecipazione sarà determinato avendo riguardo alla quota da



cedere come percentuale del valore totale senza deprezzamento per il fatto di essere una quota di minoranza. In questo caso, la cessione della Partecipazione, con contestuale girata delle azioni cedute, libere da ogni vincolo ed onere pregiudizievole, dovrà intervenire entro 60 giorni dalla determinazione dell'arbitratore.

9.4 Qualora si verifichi un trasferimento delle azioni del Partner ai sensi del presente articolo ed ai sensi di legge sia necessaria una procedura ad evidenza pubblica per la scelta del nuovo socio, il Partner Pubblico si impegna ad intraprendere ovvero, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1381 del codice civile, a far sì che venga intrapresa tempestivamente ed in ogni caso entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla comunicazione di cui al precedente punto 9.2., anche in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 7 dello statuto della Società, la necessaria procedura di evidenza pubblica per la selezione di un nuovo socio privato della Società che abbia caratteristiche tecniche e finanziarie simili a quelle del Partner, prevedendo l'obbligo di subentro di tale nuovo socio privato in tutti gli obblighi del Partner verso le Banche ai sensi dei *Finance Documents*.

#### Art. 10 – Obblighi di non concorrenza

10.1. A partire dalla data di sottoscrizione della presente scrittura e per un periodo di cinque anni a decorrere da tale data, il *Partner* si obbliga a non svolgere, tanto direttamente quanto indirettamente, anche mediante società controllanti, attività in concorrenza con quella svolta da ACQUE sul territorio della Regione Toscana, salvo espressa autorizzazione scritta del Partner Pubblico.

L'obbligo di non concorrenza non pregiudica al Partner la possibilità di mantenere in Toscana le gestioni che detiene anteriormente all'aggiudicazione con facoltà di partecipare alle gare indette negli ambiti territoriali in cui tali gestioni sono esercitate.

Il *Partner* si obbliga inoltre a rispettare gli ulteriori impegni di non concorrenza da lui assunti nel Piano d'Impresa allegato al presente atto.

10.2. Gli obblighi di non concorrenza di cui al precedente comma, non impediranno al *Partner* di partecipare a gare per l'affidamento del servizio idrico integrato sul territorio della Regione Toscana, ove per sopravvenute disposizioni normative tale partecipazione fosse impedita ad ACQUE.

10.3. Resta comunque inteso che gli obblighi di non concorrenza di cui al precedente art. 10.1 non si applicheranno nelle ipotesi in cui sia intervenuto un espresso accordo per iscritto tra le Parti o sia stata adottata una delibera da parte di ACQUE ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2390 cod. civ.

#### Art. 11 – Dichiarazioni ed impegni inerenti il Protocollo d'Intesa e quotazione in borsa.

11.1. Il Partner dichiara di essere a conoscenza del contenuto del Protocollo e, a tal fine, riconosce che l'attuazione di quanto previsto in detto Protocollo e, segnatamente, la eventuale successiva integrazione societaria con Publiacqua S.p.A. o con i soggetti gestori di altri A.T.O. della Toscana, non contrasta con gli impegni assunti dalle Parti nell'ambito del presente patto parasociale.

11.2. In particolare, le Parti si danno reciprocamente atto che obiettivo comune è la eventuale quotazione in borsa di ACQUE o della società che conseguirà alla eventuale fusione con Publiacqua S.p.A.. Le parti convengono peraltro sul fatto che la realizzazione del progetto di fusione, con conseguente costituzione di una società unica, comporterà la risoluzione del presente Patto Parasociale e la stipulazione di ulteriori accordi, anche di natura parasociale, che permettano comunque al Partner di tutelare il proprio investimento effettuato in Acque s.p.a., tenuto conto dell'entità della partecipazione che il Partner verrà a detenere nel capitale sociale della società che risulterà dalla eventuale fusione.

11.3. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 11.2., i Soci Pubblici si impegnano, anche promettendo il fatto del terzo ex art. 1381 c.c., a fare in modo che gli impegni riflessi nel presente Patto Parasociale rimangano validi e vincolanti anche nell'ipotesi in cui la partecipazione dei Soci Pubblici dovessero essere conferite in una holding di gestione delle partecipazioni da costituirsi tra i suddetti Soci o solo tra alcuni di essi.

#### Art. 12 – Modifiche e cessioni



12.1 Nessuna modifica o integrazione del presente patto parasociale sarà valida ed efficace, a meno che non risulti da atto scritto firmato da entrambe le Parti.

12.2 Il presente Patto Parasociale vincola le Parti nonché i soggetti che per legge succedano nella posizione di parte ad una delle Parti.

12.3 Ogni cessione del presente patto parasociale sarà inefficace, a meno che non sia consentita espressamente per iscritto dall'altra Parte.

#### **Art. 13 – Invalidità o inefficacia parziale**

Nel caso in cui qualsiasi disposizione del presente Patto Parasociale dovesse risultare invalida o inefficace in relazione a qualsiasi norma di legge applicabile, tale invalidità o inefficacia parziale non si estenderà alle altre disposizioni del presente patto parasociale. Fermo ciò restando, le Parti si impegnano a fare quanto possibile per trovare in buona fede una soluzione ai problemi che possano presentarsi a seguito di tale invalidità o inefficacia e per inserire in un accordo supplementare una disposizione sostitutiva che sia il più possibile simile alla disposizione invalida o inefficace senza essere a sua volta analogamente viziata.

#### **Art. 14 – Durata.**

Il presente Nuovo Patto Parasociale dura cinque anni a decorrere dalla sua sottoscrizione.

Alla scadenza il presente nuovo patto si intenderà tacitamente rinnovato per una durata corrispondente, salvo disdetta comunicata da una delle parti all'altra con un preavviso di 12 mesi fermo restando il rinnovo del patto non importa il rinnovo del divieto di alienabilità di cui al precedente articolo 6.

In caso di disdetta del Nuovo Patto, ai sensi del comma precedente, le Parti si impegnano a rinegoziare in buona fede i termini e le condizioni di un ulteriore Patto Parasociale, avviando le trattative entro e non oltre 15 gg. dalla disdetta e prestando reciprocamente la massima collaborazione al fine di pervenire alla stipulazione dell'ulteriore Patto parasociale, il quale dovrà uniformarsi ai principi essenziali espressi nel presente Patto in ordine alla governance della società.

Nel caso in cui, decorso un mese dall'avvio delle trattative, le Parti non siano pervenute ad un accordo, esse convengono che rimetteranno la questione controversa al più alto livello esistente nelle rispettive organizzazioni, impegnandosi a riconsiderare in buona fede i motivi di disaccordo. Decorso ancora un mese senza che si sia pervenuti ad un accordo, si applicheranno le disposizioni di cui al precedente art. 9, commi 9.2. e 9.3.

Il presente Nuovo Patto potrà risolversi anche anticipatamente ed in via automatica ex art. 1456 c.c. nel caso in cui la Partecipazione del Partner, per qualsivoglia ragione o titolo, scenda sotto la soglia del 40%. In tal caso si applicheranno le disposizioni di cui al comma precedente ed il termine per l'avvio delle trattative decorrerà dal quindicesimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione che una Parte faccia all'altra di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art. 1456, Il comma, c.c.

#### **Art. 15 – Avvisi**

Tutti gli avvisi, comunicazioni, richieste e domande inerenti il presente patto parasociale o da esso prescritti saranno inviate alle Parti per lettera raccomandata A.R. o per telefax (da confermare comunque con lettera raccomandata A.R. nei cinque giorni successivi) e si intenderanno validamente eseguiti al ricevimento della raccomandata stessa, sempreché siano inviati agli indirizzi qui di seguito indicati per ciascuna Parte:

Per il Partner Pubblico a: ACQUE S.p.A. via A. Bellatalla 1 – 56121 Pisa Ospedaletto

Per il Partner a: Acque Blu Arno Basso S.p.A. o ABAB S.p.A. P.le Ostiense 2 – 00154 Roma

#### **Art. 16 - Clausola di riservatezza.**

Il contenuto del presente Nuovo Patto Parasociale sarà considerato da ciascuna delle Parti assolutamente riservato, fermo restando che l'impegno di riservatezza non troverà applicazione rispetto a quelle informazioni che una parte sia tenuta a fornire per obbligo di legge e che in ogni caso le Parti si consulteranno previamente sul contenuto delle informazioni da diffondere a terzi.



**Art. 17 – Legge applicabile. Clausola compromissoria. Giurisdizione e Foro esclusivi.**

17.1. Il presente Nuovo Patto parasociale è retto dalla legge italiana e ad essa si fa riferimento nel suo testo. Tutte le controversie derivanti dal Nuovo Patto Parasociale, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite ad un Collegio Arbitrale.

17.2. Il Collegio sarà composto da tre arbitri da nominare uno dal Partner Pubblico, uno dal *Partner*, ed il terzo, con funzioni di Presidente del Collegio Arbitrale, di comune accordo dai due arbitri così nominati o, in mancanza di accordo, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze, il quale provvederà altresì a nominare l'arbitro di quella parte che non vi abbia provveduto entro 30 giorni dalla ricevuta comunicazione di nomina di arbitro effettuata dall'altra parte. Il termine per la pronuncia del lodo arbitrale sarà di 180 giorni dalla costituzione del Collegio Arbitrale. Qualora il Collegio Arbitrale ammetta mezzi di prova e/o venisse disposta consulenza tecnica, detto termine si intenderà prorogato automaticamente e andrà a scadere entro il 120° giorno dal compimento dell'ultimo atto istruttorio o, se successivo, dall'ultimo atto relativo alla consulenza tecnica. Il Collegio Arbitrale procederà in via rituale e secondo diritto.

17.3. Il Collegio giudicherà secondo il diritto italiano e secondo le norme del codice di procedura civile di quest'ultimo ordinamento al momento vigenti.

17.4. Sede dell'arbitrato sarà Firenze.

Il Collegio Arbitrale liquiderà le spese e le competenze degli Arbitri e quelle per la difesa delle Parti attribuendone l'onere alle Parti stesse o ad una di esse nel modo che riterrà più equo, tenuto conto della soccombenza.

17.5. Viceversa, qualsiasi controversia che non possa essere devoluta per legge al Collegio Arbitrale sarà ritenuta appartenente in via esclusiva alla giurisdizione del giudice italiano ed alla competenza del Foro di Firenze.

Pisa, 13.05.2011

Allegati:

"A" – Elenco degli enti locali soci delle società a prevalente capitale pubblico che sottoscrivono il presente atto ("Partner Pubblico");

"B" – Offerta Tecnica (Piano di Impresa) presentata dal Partner in sede di gara;

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Partner Pubblico

Acquapur Multiservizi S.p.A.

Cerbaie S.p.A.

Co.A.D.

Gea Servizi per l'Ambiente S.p.A.

Publiservizi S.p.A.

Comune di Chiesina Uzzanese

Comune di Crespina

[Il Partner]

ABAB S.p.A.